

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per i signori

1. **ZAMMATARO Angela** nata a Catania il 28.01.1967- C.F.ZMMNGL67A68C351Y  
(Università di Enna – Scuola Primaria – Punteggio 18,50)
2. **DI CARLO Donatella** nata a Campofranco il 10.06.1979C.F.  
DCRDTL79H50B537Y (Università di Palermo – Scuola Infanzia (Punteggio 18) –  
Primaria (Punteggio 20)
3. **SURACE Tito** nato a Reggio Calabria il 27.02.1999 – C.F. SRCTTI99B27H224R  
(Università di Reggio Calabria – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 18)
4. **CANTARELLA Piera** nata a Catania il 17.08.1980 – C.F. CNTPRI80M57C351G  
(Università di Messina – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 19,50)
5. **GIANNONE Maria Patrizia** nata a Catania il 21.05.1960 – C.F.  
GNNMPT60E61C351W (Università di Catania – Scuola Primaria – Punteggio 20,50)
6. **CERRUTO Maria** nata a Ragusa il 09.04.1976 – C.F. CRRMRA76D49H163V  
(Università di Catania – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 18)
7. **IMBROGIANO Agata** nata a Catania il 23.11.1989 – C.F. MBRGTA89S63C351K  
(Università di Catania – Scuola Secondaria Primo Grado (Punteggio 18) e Secondo Grado  
(Punteggio 18,50)
8. **CENTI Concetta** nata a Messina il 22.12.1982 – C.F. CNTCCT82T62F158D  
(Università di Messina – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 20,50)
9. **DUGO Doroty** nata ad Avola il 22.12.1980 – C.F. DGUDTY80T62A522E  
(Università di Enna – Scuola Infanzia – Punteggio 18)

10. **ALI' Agnese** nata a Paternò il 07.05.1977 – C.F. LAIGNS77E47G371C  
(Università di Catania – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 20,50)
11. **RISUGLIA Bernadette** nata a Lentini il 22.04.1974 – C.F. RSGBND74D62E532Z  
(Università di Messina – Scuola Infanzia – Punteggio 19)
12. **MARIELLA Iolanda Antonella Raffaella** nata a Bronte il 04.05.1975 C.F. MRLLDN75E44B202V  
(Università di Catania – Scuola Primaria – Punteggio 20)
13. **TRENTINELLA Anna** nata a Cosenza il 21.01.1966 – C.F. TRNNNA66A61D086J  
(Università della Calabria – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 20,50)
14. **MICCIULLA Alessia** nata a Siracusa il 08.05.1982 – C.F. MCCLSS82E48I754C  
(Università di Enna – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 20,50)
15. **IANNI' Giada** nata a Siracusa il 16.12.1987 – C.F. NNIGDI87T56I754Q  
(Università di Enna – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 18,50)
16. **PIAZZESE Elina** nata a Modica il 05.01.1982 – C.F. PZZLNE82A45F258D  
(Università di Enna – Scuola Primaria – Punteggio 19,50)
17. **GRANATA Vincenza Isabella** nata a Villarosa il 03.02.1970 – C.F. GRNVCN70B43M011D  
(Università di Enna – Scuola Infanzia – Punteggio 20)
18. **MUSSO Giuseppe** nato a Palermo il 18.05.1973 – C.F. MSSGPP73E18G273Q  
(Università di Palermo – Scuola Primaria – Punteggio 19,50)
19. **RAPISARDA Eleonora**, nata a Catania il 04.03.1978 – C.F. RPSLNR78C44C351K  
(Università di Catania – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 20)
20. **TORRISI Roberta**, nata a Catania il 28.12.1981 – C.F. TRRRRT81T68C351A  
(Università di Messina – Scuola Infanzia – Punteggio 19)
21. **REDI Patrizia Maurizia**, nata a Acireale il 15.01.1968 – C.F. RDEPRZ68A55A028C  
(Università di Messina – Scuola Infanzia – Punteggio 18,50)
22. **SEMINARA Claudia**, nata a Catania il 07.07.1973 – C.F. SMNCLD73L47C351I  
(Università della Calabria – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 19)

- 23. RONSISVALLE CARMELA**, nata a Paternò il 12.05.1977 – C.F. RNSCML77E52G371X (Università della Calabria – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 20,50)
- 24. RAPISARDA Rosaria**, nata a Valverde il 09.03.1959 – C.F. RPSRSR59C49L658B (Università di Catania – Scuola Primaria – Punteggio 19)
- 25. RAPISARDA Mariapatrizia**, nata a Catania il 16.01.1973 – C.F. RPSMPT73A56C351U (Università di Messina - Scuola Infanzia – Punteggio 19,50)
- 26. PITTALA' Giovanna**, nata a Acireale il 10.07.1978 – C.F. PTTGNN78L50A028C (Università di Catania – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 20,50)
- 27. PRINCIPATO Tania**, nata a Catania il 01.12.1978 – C.F. PRNTNA78T41C351G (Università di Catania – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 20)
- 28. PEZZINO Rossella Lucia**, nata a Catania il 15.12.1986 – C.F. PZZRSL86T55C351G (Università di Catania – Scuola Secondaria Primo Grado – Punteggio 18)
- 29. PECORARO Rossana**, nata a Noto il 10.02.1971 – C.F. PCRRSN71B50F943M (Università di Enna – Scuola Secondaria Primo Grado - Punteggio 18)
- 30. NICOLOSI Carmen**, nata a Acireale il 01.08.1993 – C.F. NCLCMN93M41A028X (Università di Catania – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 18,50)
- 31. MUSUMECI Daniela**, nata a Giarre il 27.02.1980 – C.F. MSMDNL80B67E017X (Università di Messina – Scuola Secondaria Primo Grado – Punteggio 18)
- 32. MOSCHELLA Maria Catena**, nata a Taormina il 12.11.1971 – C.F. MSCMCT71S52L042I (Università di Catania – Scuola Primaria – Punteggio 19)
- 33. SPAMPINATO Irene**, nata a Catania il 23.07.1976 - C.F. SPMRNI76L63C351O (Università di Palermo – Scuola Infanzia – Punteggio 19,50)
- 34. MARINO Simona**, nata a Catania il 12.08.1977 – C.F. MRNSMN77M52C351O (Università di Messina – Scuola Infanzia – Punteggio 20)

35. **MAMMANA Marisa**, nata a Catania il 21.06.1979 – C.F. MMMMRS79H61C351T  
(Università di Palermo – Scuola Infanzia – Punteggio 18,50)
36. **LIPARA Maria Rosaria**, nata a Catania il 28.03.1968 – C.F. LPRMRS68C68C351C (Università di Catania – Scuola Primaria – Punteggio 18)
37. **LA SPINA SANTA**, nata a Acireale il 21.03.1971 – C.F. LSPSNT71C61A028D  
(Università di Messina – Scuola Infanzia (Punteggio 18,50) e Primaria (Punteggio 18))
38. **FRAGALA' GRAZIELLA**, nata a Catania il 08.02.1980 – C.F. FRGGZL80B48C351L  
(Università di Messina – Scuola Infanzia (Punteggio 19) e Primaria (Punteggio 18))
39. **FERRO LAURA**, nata a Catania il 24.06.1977 – C.F. FRRLRA77H64C351X  
(Università di Palermo – Scuola Infanzia – Punteggio 20)
40. **FAZZIO EMANUELA**, nata a Catania il 21.11.1983 – C.F. FZZMNL83S61C351C  
(Università di Messina – Scuola Primaria – Punteggio 18,50)
41. **DE LEO SALVATRICE GERMANA**, nata a Catania il 27.02.1968 –  
C.F. DLESVT68B67C351E (Università di Catania – Scuola Infanzia – Punteggio 20)
42. **CRISTALDI LUCREZIA ALFINA**, nata a Acireale il 16.06.1973 –  
C.F. CRSLRZ73H56A028B (Università di Palermo - Scuola Infanzia – Punteggio 19)
43. **PARISI GIUSEPPE**, nato a Catania il 29.07.1988 – C.F. PRSGPP88L29C351U  
(Università di Catania – Scuola Secondaria Primo Grado – Punteggio 18,50)
44. **CRISPI ALFIA**, nata a Biancavilla il 14.05.1974 - C.F. CRSLFA74E54A841V  
(Università di Palermo – Scuola Infanzia (Punteggio 18,50) e Primaria (Punteggio 19))
45. **COLOMBINO ROSA**, nata a Catania il 28.12.1963 – C.F. CLMRSO63T68C351S  
(Università di Palermo – Scuola Primaria – Punteggio 20,50)
46. **CASERTA MARINELLA**, nata a Acireale il 06.11.1974 –  
C.F.CSRMNL74S46A028S  
(Università di Enna – Scuola Primaria – Punteggio 18,50)

**47. CARUSO SIMONE BASILIO**, nato a Catania il 29.12.1984 – C.F. CRSSNB84T29C351R (Università di Catania – Scuola Secondaria Primo Grado – Punteggio 20)

**48. CAMIZZI MARINELLA**, nata a Enna il 29.11.1979 – C.F. CMZMNL79S69C342K

(Università di Catania – Scuola Secondaria Primo Grado – Punteggio 20)

**49. CALVO CORRADINA**, nata a Noto il 11.08.1976 – C.F. CLVCRD76M51F943S

(Università di Enna – Scuola Primaria – Punteggio 20)

**50. CARRUBBA ROBERTA**, nata a San Cataldo il 28.03.1974 – C.F. CRRRRT74C68H792H (Università di Messina – Scuola Infanzia – Punteggio 18,50)

**51. FRAZZETTA GIUSEPPE**, nato a Catania il 05.07.1989 – C.F. FRZGPP89L05C351G

(Università di Catania – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 20,50)

**52. D'ANGELO SONIA**, nata a Catania il 27.03.1971 – C.F. DNGSNO71C67C351R

(Università di Enna – Scuola Secondaria Primo Grado – Punteggio 18,50)

**53. NICOLOSI CONCETTA MARIA**, nata a Catania il 14.01.1976 – C.F. NCLCCT76A54C351A (Università di Catania – Scuola Infanzia – Punteggio 19,50)

**54. CACCAMO AGOSTINA**, nata a Modica il 01.08.1975 – C.F. CCCGTN75M41F258T

(Università di Palermo – Scuola Infanzia – Punteggio 18,50)

**55. BORZI' MARIA ELENA**, nata a Catania il 11.10.1976 – C.F. BRZMLN76R51C351P

(Università di Catania – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 18)

**56. BIONDI SONIA**, nata a Milano il 04.03.1976 – C.F. BNDSNO76C44F205G

(Università di Enna – Scuola Infanzia (Punteggio 18) e Primaria (Punteggio 19))

**57. CALANDRA GRAZIA**, nata a Catania il 03.05.1982 - C.F. CLNGRZ82E43C351A

(Università di Catania – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 20,50)

**58. CALVO MARIA**, nata a Noto il 18.07.1971 – C.F. CLVMRA71L58F943Z

(Università di Catania – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 20)

**59. BALSAMO IDA**, nata a Catania il 13.05.1967 – C.F. BLS DIA67E53C351Y

(Università di Enna – Scuola Primaria – Punteggio 20,50)

**60. ARENA ANNA MARIA PIA**, nata a Catania il 14.01.1985 –

C.F. RNANMR85A54C351T (Università di Catania – Scuola Secondaria Primo Grado – Punteggio 18)

**61. CALABRESE MARIA STELLA**, nata a Barrafranca il 02.10.1974 – C.F. CLBMST74R42A676E (Università di Messina – Scuola Infanzia – Punteggio 19)

**62. PETROLITO MARINELLA**, nata a Siracusa il 04.06.1972 – C.F. PTRMNL72H44I754F (Università di Messina – Scuola Infanzia – Punteggio 19,50)

**63. DE LUCA TIZIANA**, nata a San Giovanni Rotondo il 26.12.1974 – C.F. DLCTZN74T66H926X (Università dell'Aquila – Scuola Infanzia (Punteggio 20) e Scuola Primaria (Punteggio 20,50))

**64. PECORELLA VINCENZA**, nata a Palermo il 13.08.1965 – C.F. PCRVCN65M53G273X (Università di Palermo – Scuola Primaria – Punteggio 19,50)

**65. BONTEMPO GIUSEPPE** nato a Tortorici il 29.04.1978 – C.F. BNTGPP78D29L308N

(Università di Milano – Scuola Primaria – Punteggio 20,50)

**66. PARANO MARIA LIBORIA RITA** nata ad Enna il 01.12.1966 – C.F. PRNMLB66T41C342K (Università di Enna – Scuola Infanzia – Punteggio 18,50)

**67. LENZO ANTONINO** nato a Messina il 01.07.1989 – C.F. LNZNNN84L01F158M  
(Università di Torino – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 20)

**68. CUCCARO DENIS**, nato a Potenza il 06.06.1983 – C.F. CCCDNS83H46G942R  
(Università di Catania – Scuola Secondaria Primo Grado – Punteggio 20,50)

**69. INSAGUINE FILADELFA**, nata a Catania il 13.03.1971 – C.F. NSNFDL71C53C351A (Università di Catania – Scuola Secondaria Primo Grado – Punteggio 20,50)

**70. TOMASELLO CONCETTA LORENZA**, nata a Messina il 12.08.1984 – C.F. TMSCCT84M52F158O (Università di Messina – Scuola Secondaria Primo Grado – Punteggio 18,50)

**71. SANFILIPPO GRAZIELLA**, nata a Favara il 18.09.1974 – C.F. SNFGZL74P58D514W (Università di Enna – Scuola Infanzia – Punteggio 19,50)

**72. PITTALA' TANIA RITA**, nata a Bronte il 13.08.1992 – C.F. PTTTTRT92M53B202Q

(Università di Messina – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 20,50)

**73. PUGLISI GIOVANNI**, nato a Messina il 12.07.1989 – C.F. PGLGNN89L12F158P  
(Università di Messina – Scuola Secondaria Primo Grado – Punteggio 20,50)

**74. DE SALVO GILDA**, nata a Messina il 21.10.1981 – C.F. DSLGLD81R61F158B  
(Università di Messina – Scuola Infanzia - Punteggio 19)

**75. DI MAURO ROBERTA**, nata a Messina il 06.11.1981 – C.F. DMRRRT81S46F158V  
(Università di Messina – Scuola Infanzia – Punteggio 19)

**76. FAVITTA SABRINA**, nata a Erice il 22.08.1981 - C.F. FVTSRN81M62D423B  
(Università di Messina – Scuola Secondaria Primo Grado (Punteggio 18,50) e Secondo Grado (Punteggio 20)

**77. BRUNO ANTONELLA**, nata a Messina il 04.01.1980 – C.F. BRNNNL80A44F158N  
(Università di Messina – Scuola Infanzia – Punteggio 18,50)

**78. CHIRMINISI LORENA**, nata a Agrigento il 05.11.1977 – C.F. CHRLRN77S45A089F

(Università di Palermo – Scuola Infanzia – Punteggio 20,50)

**79. PANGALLO DOMENICA**, nata a Melito di Porto Salvo il 08.10.1988 – C.F. PPNGDNC88R48F112V (Università di Reggio Calabria – Scuola Secondaria Primo Grado – Punteggio 20,50)

**80. COSTANTINO GIOVANNA**, nata a Messina il 28.02.1981 – C.F. CSTGNN81B68F158U (Università di Messina – Scuola Infanzia – Punteggio 19,50)

**81. CARIDA' ELISA**, nata a Catanzaro il 21.03.1981 – C.F. CRDLSE81C61C352C (Università della Calabria – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 19,50)

**82. BRANDO YLENIA**, nata a Palermo il 02.11.1977 – C.F. BRNYLN77S42G273S (Università di Enna – Scuola Secondaria Primo Grado – Punteggio 18)

**83. MAZZEI STEFANIA**, nata a Lamezia Terme il 26.09.1982 – C.F. MZZSFN82P66M208J (Università della Basilicata – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 18,50)

**84. SCOMA ROBERTA**, nata a Palermo il 16.02.1971 – C.F. SCMRRT71B56G273J (Università di Enna – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 18)

**85. SANFRATELLO EVA**, nata a Palermo il 09.09.1972 – C.F. SNFVEA72P49G273K (Università di Enna – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 19,50)

**86. BATTAGLIA PINA ANTONELLA**, nata a Vittoria il 13.06.1969 – C.F. BTTPNT69H53M088Y (Università di Messina – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 18,50)

**87. MICELI MARIA LUISA**, nata a Palermo il 22.07.1982 – C.F. MCLMLS82L62G273P (Università di Enna – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 18)

**88. MAROTTA SABRINA**, nata a Palermo il 29.09.1977 – C.F. MRTSRN77P69G273L (Università di Enna – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 20)



- 89. PULVINO FRANCESCA GIUSY**, nata a Palermo il 07.08.1979 – C.F. PLVFNC79M47G273L (Università di Enna – Scuola Primaria – Punteggio 20,50)
- 90. LAUZZA AGATA MARIA GRAZIA** nata a Catania il 26.10.1970 C.F. LZZGMR70R66C351X (Università di Catania – Scuola Primaria – Punteggio 20,50)
- 91. RIZZO FABIANA** nata a Cariatì il 17.12.1983 - C.F. RZZFBN83T57B774K  
(Università della Calabria – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 19)
- 92. MARTIRE ANNALISA** nata ad Amantea il 27.07.1965 – C.F. MRTNLS65L67A253S (Università di Cosenza - Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 18)
- 93. CATANZARO CINZIA** nata a Cosenza il 13.11.1974 – C.F. CTNCNZ74S53D086H  
(Università della Calabria – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 19)
- 94. ROSSIN FABIO** nato a Cosenza il 02.12.1992 – C.F. RSSFBA92T02D086I  
(Università della Calabria – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 20)
- 95. SANNINO MARIANNA**, nata a Ottaviano il 03.03.1978 – C.F. SNNMNN78C43G190R (Università di Salerno – Scuola Infanzia – Punteggio 19)
- 96. FICARELLI GIADA**, nata a Foggia il 27.11.1981 – C.F. FCRGDI81S67D643Y  
(Università di Foggia – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 19,50)
- 97. GABRIELI ANTONIO**, nato a Nardò il 30.11.1978 – C.F. GBRNTN78S30F842I  
(Università di Foggia – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 19,50)
- 98. MIGNANO MARU' ANTONELLA**, nata a Palermo il 15.08.1982 – C.F. MGNNNL82M55G273O (Università di Palermo – Scuola Primaria – Punteggio 20)
- 99. LENZO PAOLA**, nata a Messina il 06.07.1989 - C.F. LNZPLA89L46F158J  
(Università di Messina – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 18)
- 100. VASSALLO MARIA PAOLA**, nata a Palermo il 09.08.1974 –  
C.F. VSSMPL74M49G273Z (Università di Palermo – Scuola Infanzia – Punteggio 20,50)

- 101. LAUDANI STEFANIA CONCETTA MARIA** nata a Catania il 08.10.1971 – C.F. LDNSFN71R48C351E (Università di Enna – Scuola Primaria – Punteggio 18)
- 102. CAMPANELLA TIZIANA** nata a Comiso il 24.10.1984 - C.F. CMPTZN84R64C927H (Università di Catania – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 19,50)
- 103. AMATO MARIA CONCETTA** nata a Milazzo il 28.06.1968 – C.F. MTAMCN68H68F206C (Università di Messina – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 19)
- 104. LUCIDO BIA** nata a Palermo il 03.02.1979 – C.F. LCDBIA79B43G273R (Università di Enna – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 20,50)
- 105. MOLINE' ANDREA** nato a Messina il 14.03.1982 – C.F. MLNNDR82C14F158V (Università di Messina – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 20)
- 106. COSTANTINO CLAUDIA** nata a Messina il 15.10.1986 – C.F. CSTCLD86R55F158W (Università di Messina – Scuola Secondaria Primo Grado – Punteggio 19,50)
- 107. CHIANETTA ROBERTA MARIA GRAZIA** nata ad Agrigento il 22.05.1988 CHNRRT88E62A089X (Università di Enna – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 18)
- 108. SPADA PATRIZIA** nata a Palazzolo Acreide il 02.06.1965 – C.F. SPDPRZ65H42G267G (Università di Catania – Scuola infanzia (Punteggio 19) e Primaria (Punteggio 19,50)
- 109. VENEZIA PAOLA** nata a Piazza Armerina il 26.09.1982 – C.F. VNZPLA82P66G580I (Università di Enna – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 20,50)

- 110. MUSITELLI MONICA** nata San Giovanni Bianco il 29.06.1984 C.F. MSTMNC84H69H910Z (Università di Bergamo - Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 18,50)
- 111. SCANDURRA CATERINA** nata a Catania il 25.02.1972 – C.F. SCNCRN72B65C351F (Università di Messina – Scuola Infanzia – Punteggio 19,50)
- 112. Dara Fabiana Chiara** nata a Caltagirone il 8/7/1978 e residente a San Michele Di Ganzaria in Via G. Paternò, 37 - C.F. DRAFNC78M47B428R (Università di Catania – Scuola Secondaria Secondo grado – Punteggio 20,50)
- 113. Furnari Loredana Francesca** nata a Catania il 10/4/1980 e residente a Paternò in Via Pasubio, 24 - C.F. FRNLDN80R44C351F (Università di Messina – Scuola Primaria – Punteggio 18,50)
- 114. Spampinato Nunziatina Maria** nata a Paternò il 3/26/1979 e residente a Paternò in Via Sciarelle, 108 - C.F. SPMNZT79C66G371Q (Università di Messina – Scuola Primaria – Punteggio 18)
- 115. Medica Chiara** nata a Catania il 8/28/1982 e residente a Tremestieri Etneo in Via Pietra Dell'ova, 198 - C.F. MDCCHR82M68C351K (Università di Catania - Scuola Primaria – Punteggio 19,50)
- 116. Massimino Ilaria** nata a Catania il 3/3/1992 e residente a Catania in Via Antonio Merlino, 69 - C.F. MSSLRI92C43C351Y (Università di Catania – Scuola Secondaria Primo grado – Punteggio 19 - Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 18)
- 117. Vita Carmela** nata a Catania il 9/3/1980 e residente a Palagonia in Via G. Falcone, 3 - C.F. VTICML80P43C351W (Università di Messina – Scuola Primaria – Punteggio 18,50)
- 118. La Motta Ivan** nata a Enna il 11/20/1983 e residente a Agira in Via Lunga, 6 - C.F. LMTVNI83S20C342E (Università di Enna - Scuola Secondaria Secondo grado – Punteggio 20)

- 119. Cavaliere Francesca** nata a Enna il 4/30/1976 e residente a Agira in C.da S. Anna, 22 - C.F. CVLFNC76D70C342J (Università di Enna - Scuola Primaria – Punteggio 20,50)
- 120. Failla Maria Catena** nata a Leonforte il 11/15/1990 e residente a Agira in Via Sambuco, 10 - C.F. FLLMCT90S55E536U (Università di Enna - Scuola Secondaria Secondo grado – Punteggio 20)
- 121. Sajeve Simona** nata a Palermo il 2/26/1987 e residente a Favara in Via Iv Novembre, 69 - C.F. SJVSMN87B66G273W (Università di Enna - Scuola Secondaria Secondo grado – Punteggio 19)
- 122. Campolo Francesco** nato a Reggio Calabria il 3/5/1997 e residente a Reggio Calabria in Via Carunara San Cristoforo, 30 - C.F. CMPFNC97C05H224M (Università della Calabria-Cosenza - Scuola Secondaria Secondo grado - Punteggio 20,50)
- 123. Roda' Rosalia Immacolata** nata a Reggio Calabria il 5/12/1983 e residente a Condofuri in Via Fontana - C.F. RDORLM83E52H224P (Università Bicocca – Scuola Secondaria Primo grado – Punteggio 18)
- 124. Gulinello Anna Maria** nata a Palagonia il 1/12/1980 e residente a Palagonia in Strada Xv, 19 - C.F. GLNNMR80A52G253R (Università di Catania – Scuola Infanzia– Punteggio 18)
- 125. Napoli Santa** nata a Caltagirone il 4/11/1979 e residente a Palagonia in Via Catania, 13 - C.F. NPLSNT79D51B428J (Università di Catania – Scuola Infanzia– Punteggio 19)
- 126. Giarracca Veronica** nata a Vittoria il 7/26/1972 e residente a Niscemi in Via Umbria, 35 - C.F. GRRVNC72L66M088L (Università Bicocca – Scuola Primaria – Punteggio 18)
- 127. Scollo Viviana** nata a Caltagirone il 6/10/1983 e residente a Caltagirone in Via Padre Benedetto Papale, 1 - C.F. SCLVVN83H50B428I (Università di Catania – Scuola Secondaria Secondo grado – Punteggio 19,50)

- 128. Natullo Stefania** nata a Napoli il 1/11/1965 e residente a Napoli in Via Domenico Fontana, 21 - C.F. NTLSFN65A51F839F (Università Suor Orsola Benincasa-Napoli – Scuola Primaria – Punteggio 18,50)
- 129. Pioppo Assunta** nata a Enna il 8/15/1983 e residente a Leonforte in Via Marsala, 26 - C.F. PPPSNT83M55C342Y (Università di Enna - Scuola Secondaria Secondo grado – Punteggio 20,50)
- 130. Rapisarda Giovanna Rita** nata a Paternò il 6/24/1976 e residente a Paternò in Via Corsica, 1/a - C.F. RPSGNN76H64G371T (Università di Messina – Scuola Primaria – Punteggio 18)
- 131. Napoli Santa** nata a Palagonia il 2/12/1967 e residente a Palagonia in Via Virgilio, 57 - C.F. NPLSNT67B52G253V (Università di Catania – Scuola Secondaria Secondo grado – Punteggio 19)
- 132. Ferro Maria Giuliana** nata a Catania il 2/11/1983 e residente a Ramacca in Via Roma, 111 - C.F. FRRMGL83B51C351N (Università di Enna - Scuola Primaria – Punteggio 20,50)
- 133. D'urso Grazia** nata a Ramacca il 5/31/1964 e residente a Ramacca in Via Padova, 31 - C.F. DRSGRZ64E71H168M (Università della Calabria-Cosenza - Scuola Infanzia - Punteggio 20,50)
- 134. Farina Maria Teresa** nata a Cariatì il 5/16/1984 e residente a Fiano Romano in Via Galileo Galilei, 3 - C.F. FRNMTR84E56B774X (Università di Roma – Scuola Secondaria Secondo grado – Punteggio 18)
- 135. Nicotra Concetta Tiziana** nata a Catania il 11/6/1978 e residente a Catania in Via S. Martelli Castaldi, 129 - C.F. NCTCCT78S46C351C (Università di Catania – Scuola Primaria – Punteggio 20,50)

- 136. Trunfio Diego** nato a Reggio Calabria il 1/10/1987 e residente a Brescia in Corso Magenta, 24 - C.F. TRNDGI87A10H224Z (Università di Bergamo – Scuola Secondaria Secondo grado – Punteggio 19,50)
- 137. Cucinotta Piera** nata a Reggio Calabria il 6/8/1987 e residente a Brescia in Corso Magenta, 24 - C.F. CCNPRI87H48H224R (Università di Bergamo – Scuola Secondaria Secondo grado – Punteggio 20)
- 138. Collalti Donatella** nata a Roma il 11/5/1970 e residente a Roma in Via Olevano Romano, 192 - C.F. CLLDTL70S45H501K (Università Europea di Roma – Scuola Secondaria Secondo grado – Punteggio 20,50)
- 139. Ragusa Simona** nata a Catania il 8/18/1982 e residente a Caltagirone in Via Balatazze - C.F. RGSSMN82M58C351W (Università di Catania – Scuola Secondaria Secondo grado – Punteggio 19)
- 140. Sinatra Miriana** nata a Vittoria il 12/28/1992 e residente a Acate in Via Adua, 122 - C.F. SNTMRN92T68M088S (Università di Messina – Scuola Secondaria Secondo grado – Punteggio 20,50)
- 141. Castronovo Giada** nata a Agrigento il 4/7/1988 e residente a Favara in Via P. Mattarella, 94 - C.F. CSTGDI88D47A089N (Università Cattolica e Bicocca – Scuola secondaria Primo grado – Punteggio 20,50)
- 142. Iudica Maria Paola** nata a Catania il 12/20/1988 e residente a Grammichele in Via Enrico Pestalozzi, 42 - C.F. DCIMPL88T60C351M (Università di Catania – Scuola Secondaria Secondo grado – Punteggio 20)
- 143. Iudica Raffaele** nata a Catania il 11/19/1984 e residente a Catania in Viale Mario Raisardi, 98/c - C.F. DCIRFL84S19C351K (Università di Catania – Scuola Secondaria Secondo grado – Punteggio 20,50)

- 144. Casano Ivana Maria Veronica** nata a Canicattì il 7/17/1975 e residente a Gela in Via F. Crispi, 327 - C.F. CSNVMR75L57B602M (Università di Enna - Scuola Secondaria Secondo grado – Punteggio 18)
- 145. Pasqualetto Lucia Marzia** nata a Mazzarino il 7/13/1978 e residente a Pietraperzia in Piazza F. Anzallo, 1 - C.F. PSQLMR78L53F065J (Università di Enna - Scuola Primaria – Punteggio 18,50)
- 146. Vetro Annalisa** nata a Favara il 7/1/1968 e residente a Favara in Via Napoleone Colajanni, 57 - C.F. VTRNLS68L41D514Z (Università di Enna - Scuola Secondaria Secondo grado – Punteggio 20,50)
- 147. Emmolo Andrea** nata a Modica il 10/2/1993 e residente a Rosolini in C.da Barberi Palazzina C - C.F. MMLNDR93R02F258M (Università di Messina - Scuola Secondaria Secondo grado – Punteggio 18)
- 148. Calvo Linda** nata a Hartford (usa) il 5/18/1977 e residente a Rosolini in Via Sampieri, 46 - C.F. CLVLND77E58Z404E (Università di Messina - Scuola Secondaria Secondo grado – Punteggio 20,50)
- 149. Gennaro Carmela** nata a Modica il 10/31/1968 e residente a Rosolini in Via Rapisardi, 4 - C.F. GNNCML68R71F258V (Università di Catania – Scuola Infanzia: Punteggio 18,50 – Scuola Primaria: Punteggio 18,50 - Scuola Secondaria Secondo grado: Punteggio 20,50)
- 150. Pirelli Chiara** nata a Ragusa il 9/15/1986 e residente a Palazzolo Acreide in Via Antonio Uccello, 11 - C.F. PRLCHR86P55H163W (Università di Catania – Scuola Secondaria Secondo grado - Punteggio 18)
- 151. Portuesi Veronica** nata a Modica il 1/2/1979 e residente a Avola in C.da Qualleci - C.F. PRTVNC79A42F258R (Università di Enna - Scuola Primaria – Punteggio 20)

**152. Santoro Angela** nata a Avola il 4/19/1979 e residente a Bologna in Via Giovanni Paolo Martini, 30 - C.F. SNTNGL79D59A522B (Università di Bologna – Scuola Secondaria Secondo grado - Punteggio 20)

**153. Tripepi Romana** nata a Reggio Calabria il 7/3/1989 e residente a Reggio Calabria in Via San Giorgio Extra, 2 - C.F. TRPRMN89L43H224S (Università di Bicocca – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 20,50)

**154. Cicco Riccardo** nato a Andria il 8/15/1973 e residente a Andria in Via Vecchia Barletta, 129 - C.F. CCCRCR73M15A285Z (Università di Bari – Scuola Secondaria Secondo Grado – Punteggio 18)

**155. Mezzasalma Lorena Milena** nata a Catania il 6/26/1979 e residente a Gela in Via Virgilio Argento, 10 - C.F. MZZLNM79H66C351F (Università di Pisa – Scuola Infanzia: punteggio 19,50 – Scuola Primaria: Punteggio 18,50), tutti rappresentati e difesi per procure in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Dino Caudullo (PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026 – C.F. CDLDNI73H18C351K) e Salvatore M. A. Spataro (PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095383876 - C.F. SPTSVT70H14C351Q) del Foro di Catania, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via della Giuliana n.101, locale studio secondario degli avvocati Dino Caudullo e Salvatore Spataro

## CONTRO

- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t.



- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo Direzione Generale Personale Scolastico, in persona del Dirigente p.t.
- Università degli Studi dell'Aquila, in persona del Rettore p.t.
- Università della Calabria (UNICAL)-Cosenza, in persona del Rettore p.t.
- Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria, in persona del Rettore p.t.
- Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli, in persona del Rettore p.t.
- Università degli Studi di Salerno (UNISA), in persona del Rettore p.t.
- Università Europea di Roma, in persona del Rettore p.t.
- Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in persona del Rettore p.t.
- Università di Roma LUMSA, in persona del Rettore p.t.
- Università degli Studi di Milano-Bicocca, in persona del Rettore p.t.
- Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in persona del Rettore p.t.
- Università degli Studi di Bergamo, in persona del Rettore p.t.
- Università degli Studi di Torino, in persona del Rettore p.t.
- Università degli Studi di Bari "A. Moro", in persona del Rettore p.t.
- Università degli Studi di Foggia, in persona del Rettore p.t.

- Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore p.t.
- Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore p.t.
- Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore p.t.
- Università degli Studi di Enna Kore, in persona del Rettore p.t.
- Università di Pisa, in persona del Rettore p.t.

## E NEI CONFRONTI DI

Cavallaro Maria Grazia, residente ad Acireale in via Cubisia n.2,  
controinteressata

## PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- 1) Dei provvedimenti di mancata ammissione alla prova scritta, relativa alla selezione di accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. n°92 del 8.2.2019
- 2) delle graduatorie degli ammessi alle prove scritte, relative alla selezione di accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2018/2019 presso le Università degli Studi dell'Aquila, della Calabria (UNICAL)-Cosenza, Mediterranea – Reggio Calabria, Suor Orsola Benincasa – Napoli, di Salerno (UNISA), Università Europea di Roma, Università di Roma "Tor Vergata", di Roma LUMSA, di Milano-Bicocca,

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, di Bergamo, di Torino, di Bari "A. Moro", di Foggia, di Catania, di Messina, degli Studi di Palermo, di Enna Kore, di Pisa, di cui al D.M. n°92 del 8.2.2019 nella parte in cui non vi sono contemplati i nominativi dei ricorrenti;

3) quale atto preordinato, ancorché non immediatamente lesivo, del D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui, all'art.4 c.3, prevede che “*..E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi...*”, sicché il merito del singolo aspirante viene subordinato alla mera casualità della scelta territoriale dell'Ateneo presso il quale si concorre e, in ogni caso, nella parte in cui non prevede l'ammissione alla prova scritta dei candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari ad almeno 18/30;

4) di ogni altro provvedimento antecedente, susseguente e/o comunque connesso ai provvedimenti sopra impugnati comunque pregiudizievole per i ricorrenti.

#### PREMESSE

In applicazione della Legge 244/2007 è stato emanato il D.M. n.249 del 10.09.2010, recante il Regolamento concernente: «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e*

*secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».*

La finalità del predetto Regolamento, enunciata all'art. 2, è quella di prevedere e disciplinare la formazione iniziale degli insegnanti e di qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente, nonché le competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; specificando altresì che dette competenze costituiscono il fondamento dell'unitarietà della funzione docente.

L'art.10 del D.M. 249/2010 prevedeva originariamente il tirocinio formativo attivo (TFA) come un corso di preparazione all'insegnamento riservato ai soggetti muniti dei richiesti titoli di studio per l'accesso, alla cui conclusione, previo superamento di un esame finale, si conseguiva il titolo di abilitazione all'insegnamento.

Oggi, con altro Decreto ministeriale n. 92/2019, concernente le *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*, è stata avviata la selezione per una specifica tornata di tirocini afferenti, appunto, la specializzazione sul sostegno.

Tuttavia, mentre l'art.15 comma 8 del D.M. 249/2010, originariamente istitutivo di detti tirocini, recitava che *“Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30”*, introducendo, quindi, una soglia preselettiva di accesso, questa volta il D.M. 92/2019 ha inserito all'art.4 c.3 **la sola previsione** per cui *“..E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi...”*.

Senza altro aggiungere.

Tale previsione, malamente interpretata dall'Amministrazione come introduttiva di un requisito attinente unicamente il contingente, ha comportato, nei vincoli di cui al DM 21 febbraio 2019 n°118 di autorizzazione all'avvio dei corsi di TFA sostegno a.a. 2018/19, relativo alla predisposizione del fabbisogno di personale docente specializzato su sostegno, il risultato paradossale di escludere anche aspiranti che avevano conseguito la soglia numerica della sufficienza pari a 18/30.

Così, i ricorrenti che hanno partecipato alla prova preselettiva per l'ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nei vari ordini di scuola, pur avendo conseguito 18 punti o più, risultano incredibilmente esclusi dalle successive prove scritte.

Il che li priva di una importantissima opportunità professionalizzante ed occupazionale.

Le prove si sono svolte nella data unica nazionale del 15 e 16 Aprile 2019 e per l'esattezza, per consentire la simultanea partecipazione dei candidati alle prove preselettive di più gradi d'istruzione, sono stati così articolati:

- mattina 15 aprile scuola dell'infanzia
- pomeriggio 15 aprile scuola primaria
- mattina 16 aprile scuola secondaria di I grado
- pomeriggio 16 aprile scuola secondaria di II grado

La procedura preselettiva in questione, svoltasi nelle date e negli orari sopra indicati contestualmente a livello nazionale presso tutti gli Atenei che hanno attivato i corsi, è stata caratterizzata da una palese iniquità: è accaduto, infatti, che in taluni Atenei si sia negato l'accesso malgrado il raggiungimento di soglie altissime di punteggio (cfr. ad esempio gli esiti avutisi presso l'Università della Basilicata per la scuola secondaria di I grado dove chi ha conseguito un punteggio da 27/30 in giù non è stato ammesso alla prova), così come in altri Atenei sia potuto accedere anche con zero punti -sic!- (cfr. gli esiti avutisi presso l'Università di Urbino dove l'ultimo degli ammessi alla prova scritta per la primaria ha totalizzato 0/30!).

Ciò ha determinato una esclusione certamente illegittima dei ricorrenti, malgrado pacificamente meritevoli di proseguire nel percorso formativo specializzante, atteso il raggiungimento della sufficienza, di per sé bastevole alla luce del Bando che non rievoca alcuna soglia di accesso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento previa sospensione per i seguenti motivi di

## DIRITTO

**Violazione dell'art.2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Violazione dell'art.97, 33 e 34 della Costituzione. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. – Contraddittorietà fra atti dell'Amministrazione in relazione alla medesima procedura e violazione del principio meritocratico – violazione e falsa applicazione DPR 487/94, art.7 e con esso dell'art.400 D.Lgs. 297/94 - violazione art. 3 della legge 241/90 e del principio del *favor participationis* - eccesso di potere per straripamento.**

Nessuna modifica da parte del D.lgs.59/2017 ha subito – in parte qua – la norma primaria di riferimento, ossia l'art.2 comma 416 della Legge 24 dicembre 2007, n°244 che continua a disciplinare la formazione iniziale del personale docente “... *Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti...*” ed in applicazione della quale, gli accessi al tirocinio formativo attivo sono previsti a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali, ipotizzate come coerenti col programmato fabbisogno del personale.

Alle Università è stato quindi demandato il compito di istituire i predetti corsi di tirocinio formativo attivo e curare lo svolgimento della relativa prova d'accesso.

Secondo l'originario D.M. 249/2010 la prova di accesso, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale.

Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Ministero dell'istruzione e comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti (la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti) è una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi.

Il test, della durata di due ore, comprende un numero di 60 quesiti, ognuno dei quali presenta cinque opzioni di risposta: ciascuna risposta esatta vale 0,5 punti; la risposta non data o errata vale 0 punti.

Il metodo, già utilizzato nelle precedenti tornate dei Tirocini formativi, è stato confermato e ripetuto per l'attuale sessione, **regolata però secondo le disposizioni del DM 92/2019** che hanno eliminato il requisito della soglia dei 21/30mi sostituendolo col requisito del “....*doppio dei posti disponibili nella singola sede...*”.

Giova qui ricordare gli esiti dei test per ciascun ricorrente:

1. **ZAMMATARO Angela** Punteggio **18,50**
2. **DI CARLO Donatella** Punteggio **18** e **20** (in due prove)
3. **SURACE Tito** Punteggio **18**
4. **CANTARELLA Piera** Punteggio **19,50**
5. **GIANNONE Maria Patrizia** Punteggio **20,50**
6. **CERRUTO Maria** Punteggio **18**
7. **IMBROGIANO Agata** Punteggio **18** e **18,50** (in due prove)
8. **CENTI Concetta** Punteggio **20,50**
9. **DUGO Doroty** Punteggio **18**
10. **ALI' Agnese** Punteggio **20,50**
11. **RISUGLIA Bernadette** Punteggio **19**
12. **MARIELLA Iolanda Antonella Raffaella** Punteggio **20**
13. **TRENTINELLA Anna** Punteggio **20,50**
14. **MICCIULLA Alessia** Punteggio **20,50**
15. **IANNI' Giada** Punteggio **18,50**
16. **PIAZZESE Elina** Punteggio **19,50**
17. **GRANATA Vincenza Isabella** Punteggio **20**
18. **MUSSO Giuseppe** Punteggio **19,50**
19. **RAPISARDA Eleonora**, Punteggio **20**
20. **TORRISI Roberta**, Punteggio **19**
21. **REDI Patrizia Maurizia**, Punteggio **18,50**
22. **SEMINARA Claudia**, Punteggio **19**



23. RONSISVALLE CARMELA, Punteggio 20,50
24. RAPISARDA Rosaria, Punteggio 19
25. RAPISARDA Mariapatrizia, Punteggio 19,50
26. PITTALA' Giovanna, Punteggio 20,50
27. PRINCIPATO Tania, Punteggio 20
28. PEZZINO Rossella Lucia, Punteggio 18
29. PECORARO Rossana, Punteggio 18
30. NICOLOSI Carmen, 18,50
31. MUSUMECI Daniela, Punteggio 18
32. MOSCHELLA Maria Catena, Punteggio 19
33. SPAMPINATO Irene, Punteggio 19,50
34. MARINO Simona, Punteggio 20
35. MAMMANA Marisa 18,50
36. LIPARA Maria Rosaria, Punteggio 18
37. LA SPINA Punteggio 18,50 e 18 (in due prove)
38. FRAGALA' GRAZIELLA, Punteggio 19 e 18 (in due prove)
39. FERRO LAURA, Punteggio 20
40. FAZZIO EMANUELA, Punteggio 18,50
41. DE LEO SALVATRICE GERMANA, Punteggio 20
42. CRISTALDI LUCREZIA ALFINA, Punteggio 19
43. PARISI GIUSEPPE, Punteggio 18,50
44. CRISPI ALFIA, Punteggio 18,50 e 19 (in due prove)
45. COLOMBINO ROSA, Punteggio 20,50
46. CASERTA MARINELLA, Punteggio 18,50
47. CARUSO SIMONE BASILIO, Punteggio 20
48. CAMIZZI MARINELLA, Punteggio 20
49. CALVO CORRADINA, Punteggio 20
50. CARRUBBA ROBERTA, Punteggio 18,50
51. FRAZZETTA GIUSEPPE, Punteggio 20,50
52. D'ANGELO SONIA, Punteggio 18,50
53. NICOLOSI CONCETTA MARIA, Punteggio 19,50
54. CACCAMO AGOSTINA, Punteggio 18,50
55. BORZI' MARIA ELENA, Punteggio 18
56. BIONDI SONIA, Punteggio 18 e 19 (in due prove)
57. CALANDRA GRAZIA, Punteggio 20,50
58. CALVO MARIA, Punteggio 20
59. BALSAMO IDA, Punteggio 20,50
60. ARENA ANNA MARIA PIA, Punteggio 18
61. CALABRESE MARIA STELLA, Punteggio 19
62. PETROLITO MARINELLA, Punteggio 19,50
63. DE LUCA TIZIANA, Punteggio 20 e 20,50
64. PECORELLA VINCENZA, Punteggio 19,50
65. BONTEMPO GIUSEPPE Punteggio 20,50
66. PARANO MARIA LIBORIA RITA Punteggio 18,50
67. LENZO ANTONINO Punteggio 20
68. CUCCARO DENIS, Punteggio 20,50
69. INSAGUINE FILADELFA, Punteggio 20,50
70. TOMASELLO CONCETTA LORENZA, Punteggio 18,50
71. SANFILIPPO GRAZIELLA, Punteggio 19,50
72. PITTALA' TANIA RITA, Punteggio 20,50
73. PUGLISI GIOVANNI, Punteggio 20,50

74. DE SALVO GILDA, Punteggio 19  
75. DI MAURO ROBERTA, Punteggio 19  
76. FAVITTA SABRINA, Punteggio 18,50 e 20 (in due prove)  
77. BRUNO ANTONELLA, Punteggio 18,50  
78. CHIRMINISI LORENA, Punteggio 20,50  
79. PANGALLO DOMENICA, Punteggio 20,50  
80. COSTANTINO GIOVANNA, Punteggio 19,50  
81. CARIDA' ELISA, Punteggio 19,50  
82. BRANDO YLENIA, Punteggio 18  
83. MAZZEI STEFANIA, Punteggio 18,50  
84. SCOMA ROBERTA, Punteggio 18  
85. SANFRATELLO EVA, Punteggio 19,50  
86. BATTAGLIA PINA ANTONELLA, Punteggio 18,50  
87. MICELI MARIA LUISA, Punteggio 18  
88. MAROTTA SABRINA, Punteggio 20  
89. PULVINO FRANCESCA GIUSY, Punteggio 20,50  
90. LAUZZA AGATA MARIA GRAZIA Punteggio 20,50  
91. RIZZO FABIANA Punteggio 19  
92. MARTIRE ANNALISA Punteggio 18  
93. CATANZARO CINZIA Punteggio 19  
94. ROSSIN FABIO Punteggio 20  
95. SANNINO MARIANNA, Punteggio 19  
96. FICARELLI GIADA, Punteggio 19,50  
97. GABRIELI ANTONIO, Punteggio 19,50  
98. MIGNANO MARU' ANTONELLA, Punteggio 20  
99. LENZO PAOLA, Punteggio 18  
100. VASSALLO MARIA PAOLA, Punteggio 20,50  
101. LAUDANI STEFANIA CONCETTA MARIA Punteggio 18  
102. CAMPANELLA TIZIANA Punteggio 19,50  
103. AMATO MARIA CONCETTA Punteggio 19  
104. LUCIDO BIA Punteggio 20,50  
105. MOLINE' ANDREA Punteggio 20  
106. COSTANTINO CLAUDIA Punteggio 19,50  
107. CHIANETTA ROBERTA MARIA GRAZIA Punteggio 18  
108. SPADA PATRIZIA Punteggio 19 e 19,50 (in due prove)  
109. VENEZIA PAOLA Punteggio 20,50  
110. MUSITELLI MONICA Punteggio 18,50  
111. SCANDURRA CATERINA Punteggio 19,50  
112. Dara Fabiana Chiara Punteggio 20,50  
113. Furnari Loredana Francesca Punteggio 18,50  
114. Spampinato Nunziatina Punteggio 18  
115. Medica Chiara Punteggio 19,50  
116. Massimino Ilaria Punteggio 19 e 18 (in due prove)  
117. Vita Carmela Punteggio 18,50  
118. La Motta Ivan Punteggio 20  
119. Cavaliere Francesca Punteggio 20,50  
120. Failla Maria Catena Punteggio 20  
121. Sajeve Simona Punteggio 19  
122. Campolo Francesco Punteggio 20,50  
123. Roda' Rosalia Immacolata Punteggio 18  
124. Gulinello Anna Maria Punteggio 18

125. Napoli Santa Punteggio 19  
126. Giarracca Veronica Punteggio 18  
127. Scollo Viviana Punteggio 19,50  
128. Natullo Stefania Punteggio 18,50  
129. Pioppo Assunta Punteggio 20,50  
130. Rapisarda Giovanna Rita Punteggio 18  
131. Napoli Santa Punteggio 19  
132. Ferro Maria Giuliana Punteggio 20,50  
133. D'urso Grazia Punteggio 20,50  
134. Farina Maria Teresa Punteggio 18  
135. Nicotra Concetta Tiziana Punteggio 20,50  
136. Trunfio Diego Punteggio 19,50  
137. Cucinotta Piera Punteggio 20  
138. Collalti Donatella Punteggio 20,50  
139. Ragusa Simona Punteggio 19  
140. Sinatra Miriana Punteggio 20,50  
141. Castronovo Giada Punteggio 20,50  
142. Iudica Maria Paola Punteggio 20  
143. Iudica Raffaele Punteggio 20,50  
144. Casano Ivana Maria Punteggio 18  
145. Pasqualetto Lucia Marzia Punteggio 18,50  
146. Vetro Annalisa Punteggio 20,50  
147. Emmolo Andrea Punteggio 18  
148. Calvo Linda Punteggio 20,50  
149. Gennaro Carmela Punteggio 18,50; 18,50 e 20,50 (in tre prove)  
150. Pirelli Chiara Punteggio 18  
151. Portuesi Veronica Punteggio 20  
152. Santoro Angela Punteggio 20  
153. Tripepi Romana Punteggio 20,50  
154. Cicco Riccardo Punteggio 18  
155. Mezzasalma Lorena Milena punteggio 19,50 e 18,50 (in due prove).

Orbene tali esiti sono incompatibili con le risultanze finali che hanno condotto in taluni Atenei all'ammissione alle prove scritte con punteggio di molto inferiori e financo pari a zero

Già tale rilievo è di per sé sufficiente alla declaratoria di illegittimità dell'agire amministrativo nel caso a mano ed all'accoglimento del ricorso.

La disposizione del DM 92/2019, *lex specialis* della procedura, non subordinando gli esiti ad una soglia preselettiva numerica, ma solo al contingente, non può, per essere interpretata in senso conforme alla Legge, condurre all'esclusione dei

candidati più meritevoli, sicché gli esiti delle prove selettive, che negano l'accesso ai candidati che hanno raggiunto o superato detta soglia è chiaramente illegittima per violazione e/o falsa applicazione della stessa disposizione nonché della normativa di rango primario con essa applicata.

Sulla scorta delle predette disposizioni di carattere generale, infatti con Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 erano state definite le modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo, con la precisazione che *“Il test preliminare mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso e le competenze linguistiche di lingua italiana.”*

Con Decreto Direttoriale 23 aprile 2012 n. 74 il Ministero dell'Istruzione ha divulgato le indicazioni operative per le prove di selezione per l'accesso ai Tfa, precisando all'art.3, che il test preliminare di è predisposto da una commissione di ispettori ed esperti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha il medesimo contenuto su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione e si svolge secondo un calendario definito a livello nazionale.

In applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari summenzionate, il Ministero dell'Istruzione ha quindi predisposto l'archivio contenente i quesiti da sottoporre ai candidati in occasione della prova preselettiva a carattere nazionale per l'accesso ai TFA.

Con la pubblicazione dei risultati delle singole prove preselettive, svoltesi presso i vari Atenei, è emersa in tutta la sua evidenza ed illegittimità, giungendo

inaspettata, l'esclusione di chi, come i ricorrenti, è in possesso dei requisiti prescritti ed ha superato la soglia dei 1/8/30mi superiore a molti altri candidati che sono invece stati prescelti per il sol fatto di aver partecipato alla prova preselettiva in una sede più o meno "affollata" di altre, con ciò manifestandosi violata di petto la rubricata normativa, prevista dal DM 92/2019 che non autorizza in alcuna sua parte l'Amministrazione nella scelta di preferire candidati meno meritevoli.

Peraltro, in nessuna disposizione, men che meno in seno al DM 92/2019, il MIUR aveva mai esplicitato che il requisito predetto (rientrare nel novero del doppio dei posti disponibili nella singola sede) potesse addirittura derogare al generale principio meritocratico, determinando l'assurda esclusione qui avversata.

Si è, quindi, in presenza di una chiara contraddittorietà fra atti dell'Amministrazione relativi alla medesima procedura: in nessuna sua parte il DM 92/2019 autorizza tale conclusione, dovendosi invece, com'è ovvio, attribuirsi valenza al voto numerico, espressione unica del merito della preselezione, prima di trarre le conclusioni rispetto agli accessi al singolo Ateneo.

È, dunque, totalmente errata ed illegittima la frustrazione del principio meritocratico adottata dal MIUR con la contraddittorietà palese fra disposizioni regolatrici la materia in evidente pregiudizio dei partecipanti: **basti ricordare a tal fine che il candidato che aspiri alla formazione iniziale (TFA) sino all'immatricolazione non è legato da alcun rapporto con l'Ateneo dove ha svolto la prova preselettiva** e che ha indicato come sede presso la quale gradirebbe frequentare il Tirocinio, ma le cui evidenze numeriche (dei risultati ivi

ottenuti) non possono certo riverberare a danno del punteggio, quale unico parametro del merito e che equivale a superamento certo della procedura preselettiva a mente del DM 92/2019.

E', dunque, evidente che il requisito del doppio dei posti disponibili per ciascun Ateneo che rappresenta un parametro di riferimento rispetto al contingente programmato, non può legittimamente sovrapporsi alla valutazione di merito sino ad escludere candidati più meritevoli di altri solo in relazione alla casualità della sede ove hanno svolto le prove preselettive: (nel solco della non sovrapposizione dei richiamati requisiti cfr. Decreti monocratici Tar Sicilia Catania – sez.3 n.ri 322 e 325/2019)

Nel rispetto delle disposizioni richiamate non può certamente rimanere escluso un candidato con votazione ben superiore ai 18/30 a vantaggio di candidati anche con zero punti, senza che le disposizioni stesse mantengano integro il proprio significato.

E' palese, quindi, come siano stati violati anche il principio di buon andamento della P.A., sancito dall'art.97 della Costituzione ed il principio della par condicio tra i concorrenti, discriminati solo in relazione al caso, nonché degli artt.33 e 34 Cost.

Il dato, infatti, della disponibilità di posti in taluni Atenei attribuiti a candidati per nulla meritevoli, a fronte di aspiranti ben al di sopra della soglia dei 18/30mi risulta esattamente confacente a quanto censurato dalla terza Sezione del T.a.r.

Lazio, sede di Roma, che, con le Sentenze nn. 8815 e 8816 del 2017 ha dichiarato la illegittimità dei DD.MM. 30 settembre 2011, 1 dicembre 2016, n. 948, 10 marzo 2017, n. 141 e 13 aprile 2017, n. 226, nella parte in cui prevedono l'ammissione ai corsi dei soli studenti, che avessero conseguito nelle prove preselettive una soglia minima di punteggio in caso di mancata integrale copertura dei posti programmati. E certamente non può non accostarsi al caso della mancata copertura l'ipotesi, irragionevole, della copertura dei medesimi posti con candidati meno meritevoli.

Nel caso a mano, *mutatis mutandis*, vi è certamente una quota non irrilevante di posti disponibili che, per eccesso di paradosso, non sono stati attribuiti a candidati meritevoli e al di sopra della soglia di sufficienza.

Operato amministrativo, questo che appare evidentemente illegittimo, in ragione dei necessari adeguamenti che l'Amministrazione deve porre per evitare situazioni, come nel caso, che risultino lesive anche dell'interesse pubblico finalizzato alla selezione ed alla formazione dei più meritevoli e qualificati (cfr. Tar Sicilia Catania sez. 1 Sentenze n.ri 822, 823 824, 825, 826, 827, 828, 881, 882 e 883/2018): *"...tenuto conto sia dell'interesse pubblico alla disponibilità di insegnanti di sostegno qualificati, in misura sufficiente per il relativo fabbisogno, sia dei principi, di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione (secondo cui la garanzia del diritto allo studio si qualifica come diritto della persona: cfr. TAR Sicilia, CT, Sez. I, 1.8.2011, n. 2031), sia infine in corrispondenza dei canoni di logicità e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione (cfr. Cons.*

*Stato, sez. VI, 10.9.2009, n. 5434): principi, tutti, in base ai quali si deve privilegiare la tesi, volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati...”.*

Non può, infine, tacersi che la procedura in esame, proprio in quanto ancorata al fabbisogno ed al contingente assunzionale programmato, risponde ai canoni generali della disciplina d’accesso agli impieghi, sicché non può non rilevarsi la violazione dell’art.7 DPR 487/94.

È il D.P.R. 09/05/1994 n. 487 (*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi*) all’art.7 comma 1 a stabilire che i concorsi per esami consistono “a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente; b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio



verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente”.

Il successivo comma 2 bis prevede inoltre, che le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale e che i contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.

Dal Regolamento sui concorsi pubblici emerge quindi, in maniera chiara ed incontrovertibile, che nei concorsi pubblici per esami (e per titoli ed esami come disciplinati dall'art.8 del DPR medesimo), le prove concorsuali sono rappresentate da due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed una prova orale, e che la votazione minima che i candidati devono riportare per conseguire l'ammissione al colloquio orale, nonché per superare il colloquio stesso, è pari ad **almeno 21/30** o equivalente, corrispondente ad una votazione di 7/10.

La disposizione del Regolamento che consente alle Amministrazioni pubbliche di prevedere nelle selezioni, che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione dei candidati, è stata anche recepita nel Testo Unico sul pubblico impiego; difatti l'art.35, comma 3, lett. a) del D.Lvo 165/2001, consente alla P.A. il ricorso a forme di preselezione al fine di assicurare l'economicità e la celerità di espletamento delle procedure selettive.

Nel mancato rispetto della soglia d'accesso fissata anche per le procedure selettive d'ingresso al p.i., cui la formazione in esame certamente accede, insiste la violazione, foss'anche indiretta, pure della rubricata disposizione di carattere generale.

A sua volta, l'art.400 D.Lvo 16/04/1994 n. 297, anche come modificato dalla L.1074/2015, nel disciplinare le modalità di indizione e svolgimento dei concorsi per titoli ed esami per l'immissione nei ruoli del personale docente della scuola statale, precisa che detti concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali; le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.

La disposizione in esame, coerentemente con le predette disposizioni generali di cui al Regolamento sui concorsi pubblici, prevedeva altresì che le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si intendono superate se i candidati hanno riportato una votazione non inferiore a 28/40.

Al comma 11, l'art.400 del T.U. 297/94 precisava altresì che la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal

DPR n.116/1989 e che l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.

La graduatoria di merito è quindi compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Alla luce delle citate disposizioni legislative e regolamentari, vanno quindi lette ed analizzate le disposizioni del D.G.G. 92/2019 con cui il Ministero dell'Istruzione ha indetto una nuova procedura concorsuale per titoli ed esami, finalizzata alla formazione degli insegnanti per il successivo reclutamento.

In particolare, il predetto D.M. 92/2019 prevedendo che, ai fini dell'ammissione alle prove scritte i candidati dovessero superare una prova di preselezione unica per tutti i posti disponibili, in misura pari al doppio del contingente previsto per ciascun Ateneo non legava alla prova un punteggio non inferiore a 21/30, come in passato, sicchè il mancato superamento della prova di preselezione avrebbe comportato l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale e l'esito della prova stessa non avrebbe concorso alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito, solo ove il candidato fosse meno meritevole di altri sul contingente complessivo, ovvero sotto la sufficienza.

Per la prova scritta, invece, composta da una serie di quesiti e finalizzata a valutare la padronanza e l'attitudine alla disciplina specifica, la commissione poteva assegnare un punteggio massimo di 30 punti e si considera superata, con la

conseguente ammissione alla prova orale, dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30. Altrettanto per la prova orale.

La mancata fissazione di un punteggio minimo diversamente che per le vere e proprie prove concorsuali, quali la prova scritta e quella orale, si pone in linea con le citate disposizioni sia del D.Lvo 297/94 che, come sopra evidenziato, prevede che per il superamento delle uniche prove concorsuali (scritta ed orale) i candidati più meritevoli.

Detta previsione risulta coerente anche con le citate disposizioni del Regolamento in materia di concorsi pubblici che richiede, per il superamento delle prove concorsuali (scritte ed orali), il raggiungimento del punteggio minimo di 21/30 o equivalente.

In entrambi i casi infatti, la soglia minima di 21/30 che equivale a 28/40, corrisponde ad una votazione, rapportata a dieci, pari a 7/10.

Si badi bene che, però, si tratta di votazioni richieste per il superamento di prove d'esame concorsuali (scritte ed orali), alle quali non può essere equiparata la prova preselettiva, che prova concorsuale in senso stretto non è affatto, sia perché non è qualificata come tale dal legislatore, sia in quanto non risponde, come in seguito meglio si dirà, alle finalità delle prove concorsuali vere e proprie.

A fronte di ciò, sebbene il D.Lvo 297/94 all'art.400 non prevedeva affatto nei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente della scuola la possibilità di sottoporre i candidati a prove preselettive,

l'Amministrazione resistente aveva ritenuto di inserire comunque questo filtro preliminare all'accesso alle prove concorsuali vere e proprie e, anche a voler ammettere che l'Amministrazione, nel silenzio della disposizione legislativa di rango speciale di cui all'art.400 del D.Lvo 297/94, potesse comunque prevedere una procedura preselettiva preliminare rispetto alle prove d'esame come affermato dal Dm 92/2019, è lo stesso Regolamento (Dm 92/2019) a doversi ritenere illegittimo laddove (apparentemente) non consente il superamento di detta procedura, malgrado il conseguimento di un punteggio minimo di 18/30.

Invero, a fronte della possibilità prevista dal Regolamento sui concorsi pubblici, e ribadita dal T.U. sul pubblico impiego, di prevedere nei bandi di concorso, che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione dei candidati, l'Amministrazione resistente, nell'introdurre detto meccanismo nella procedura concorsuale de quo, ha violato le disposizioni legislative e regolamentari citate, laddove non ha fissato una soglia minima di insufficienza, finendo per far operare una preselezione addirittura più alta in alcuni casi della stessa soglia di merito delle prove vere d'esame e proprie.

Invero, dalla formulazione letterale dell'art.7 comma 2 bis del Regolamento ("le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione"), nonché dalla natura e finalità stessa delle procedure preselettive (come meglio infra si dirà), emergeva chiaramente come queste non fossero per nulla assimilabili alle vere e proprie prove d'esame, tali essendo solo le prove scritte e le prove orali del concorso, essendo quelle preselettive prove finalizzate esclusivamente allo

snellimento della procedura, al fine di assicurare economicità e celerità di espletamento dell'intero concorso (art.35 comma 3 lett. a del D.Lvo 165/2001).

Il prevedere quindi, quale requisito di accesso alle prove d'esame vere e proprie, come è stato fatto nel bando impugnato, il conseguimento nella procedura preselettiva di un punteggio minimo nemmeno prefissato e che ha finito per corrispondere anche a soglie superiori a 7/10 pari a quello previsto per le prove d'esame, contrastava quindi con la natura della procedura preselettiva (che prova d'esame non è) come evidenziata dallo stesso Regolamento sui concorsi.

È evidente infatti, che la selezione comparativa - per merito – dei candidati nel concorso, avviene solo attraverso le prove d'esame che vertono, come nel caso del bando impugnato, sulle materie specifiche del profilo professionale cui si accede mediante concorso e, pertanto, solo per dette prove si giustificava la scelta operata dal legislatore, di richiedere per il loro superamento il raggiungimento di una soglia minima di punteggio equivalente a 7/10 (rispettivamente 21/30 come previsto dal Regolamento sui concorsi o 28/40 come previsto dal D.Lvo 297/94).

A fronte di ciò, appare quindi ingiustificato, oltre che illegittimo per violazione delle norme sopra rubricate, richiedere per il superamento della procedura preselettiva, e per l'ammissione quindi al concorso vero e proprio, il raggiungimento di una votazione minima diversa dalla sufficienza e nemmeno prefissata così da finire in taluni casi per manifestarsi più elevata della stessa soglia di merito delle vere prove.

Né siffatta previsione del Bando, avrebbe potuto essere giustificata dalla circostanza che il DPR 487/94 nulla dica in ordine al punteggio minimo da raggiungere nella procedura preselettiva per poter accedere alle prove d'esame, lasciando quindi alla discrezionalità dell'Amministrazione la scelta in tal senso.

Difatti, nel silenzio del Regolamento in parte qua, l'Amministrazione nell'esercizio di siffatto potere discrezionale è comunque limitata nella fissazione di detta soglia minima dalla natura stessa della procedura preselettiva che, in quanto non assimilabile alle prove d'esame, non può essere equiparata alle stesse per quanto concerne la votazione minima richiesta.

Un corretto esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione, a fronte della natura della procedura preselettiva, imponeva quindi una differenziazione del punteggio minimo richiesto per il suo superamento rispetto alle prove d'esame; differenziazione che, stante la finalità delle prove d'esame, non poteva non essere nel senso di richiedere un punteggio minimo più basso per il superamento della procedura preselettiva in quanto non finalizzata alla verifica della preparazione specifica dei candidati.

Il Bando quindi, in parte qua, oltre che illegittimo per violazione delle disposizioni legislative e regolamentari sopra rubricate, risulta illegittimo in quanto affetto da vizio di eccesso di potere per straripamento.

Invero, l'Amministrazione appellante nel prevedere l'obbligo del superamento della procedura preselettiva senza alcuna soglia numerica fissa e per di più diversa

(in alto od in massa) dalla sufficienza, Ateneo per Ateneo, è andata oltre il potere riconosciute dal Legislatore di prevedere forme di preselezione propedeutiche all'accesso alle prove d'esame e, quindi, al concorso vero e proprio, in quanto ha sostanzialmente riconosciuto alla prova preselettiva un valore, in termini di votazione e quindi di importanza, addirittura superiore ed esterno delle prove concorsuali quando, in realtà, questa non è per nulla una prova concorsuale e nemmeno è assimilabile alle prove d'esame vere e proprie, stante che, come infra si dirà, era unica per tutte le classi di concorso (dalla materna alla secondaria di secondo grado) e non riguardava le materie oggetto delle prove d'esame.

Né, tantomeno, l'Amministrazione ha minimamente motivato la scelta di dare il medesimo rilievo delle prove d'esame alla procedura preselettiva.

Motivazione che, peraltro, a fronte dei rilievi sopra formulati, si imponeva in maniera pregnante, in quanto dovevano essere evidenziate le motivazioni logico giuridiche che giustificavano l'equiparazione della procedura preselettiva alle prove concorsuali.

Così facendo, oltre che violare le disposizioni di cui all'art.3 della legge 241/90, l'Amministrazione resistente ha violato anche il principio di buona andamento della P.A. di cui all'art.97 Cost., tenuto conto che, equiparando il punteggio minimo richiesto per la procedura preselettiva a quello delle prove d'esame, ha posto uno sbarramento a dir poco irrazionale per l'accesso alla procedura concorsuale.



La disposizione del Bando impugnata invece, ha sostanzialmente limitato in maniera indiscriminata l'accesso alla procedura concorsuale, tagliando fuori un notevolissimo numero di candidati (e salvandone altri del tutto immeritevoli) ed impedendo agli stessi di affrontare la prova scritta che è il primo vero banco di prova per dimostrare le proprie capacità e conoscenze, andando contro l'interesse della stessa Amministrazione di selezionare i candidati più capaci, in ossequio al principio di buon andamento.

- - - - = = = = ○ ○ ○ ◇ ○ ○ ○ = = = = - - - -

Le conclusioni cui si è giunti nei precedenti motivi difesa sono le medesime, a ben vedere, anche analizzando la finalità delle procedure preselettive nei concorsi pubblici.

Difatti, la prova preselettiva, volta a snellire le operazioni concorsuali con una preventiva riduzione del numero dei concorrenti si connota come un istituto di carattere assolutamente eccezionale.

Esso, invero, comunque limita le possibilità di vagliare tutti i concorrenti così riducendo, da un lato, le chance individuali di accesso all'impiego e, dall'altro lato, le opportunità di scelta dell'Amministrazione.

Tali sacrifici degli interessi pubblici e privati si giustificano solo in ragione di un superiore interesse organizzativo il quale trova la sua ragione nel dettato dell'articolo 97 della Costituzione.

Si tratta, dunque, a ben vedere, di prove finalizzate essenzialmente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un

meccanismo di selezione dei candidati da sottoporre successivamente a quelle prove scritte ed orali effettivamente deputate a vagliarne le capacità culturali e professionali.

Se pertanto non appare irragionevole, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell'iter concorsuale, la previsione della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro dei requisiti culturali di base, rispondendo all'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte – con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura , emerge evidente l'illegittimità ed illogicità della clausola del bando impugnata laddove richiede il raggiungimento nella procedura preselettiva di un punteggio minimo più elevato rispetto alla mera sufficienza per poter accedere alla prova scritta.

Così facendo, lo svolgimento della prova preliminare finisce col richiedere un patrimonio di acquisizioni – meramente mnemoniche – irragionevolmente superiori alla semplice sufficienza, ponendosi così in contrasto con la funzione della preselezione di operare una prima “scrematura” dei candidati, e addirittura, nel caso di specie, lasciate al mero caso.

Appare quindi evidente l'illogicità della disposizione del Bando.

La giurisprudenza e la dottrina amministrativa hanno infatti costantemente evidenziato che lo strumento della procedura preselettiva serve per fronteggiare gli inconvenienti derivanti dal crescente aumento dei partecipanti ai concorsi, che ha finito per aggravare in misura crescente i tempi e le operazioni connesse

all'espletamento delle prove scritte, prolungando oltre misura la durata delle prove concorsuali.

La prova preselettiva di cui all'art. 7, comma 2-bis del D.P.R. 9 maggio 1994 è dunque finalizzata all'accertamento del possesso di un grado minimo di "cultura generale" del candidato, onde operare una prima scrematura tra gli aspiranti; per accertare il possesso, da parte loro, di un livello di preparazione minimo in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo.

In tale direzione certamente non si poneva la clausola del Bando impugnata, laddove irragionevolmente ed immotivatamente non fissa la soglia di punteggio da conseguire nella procedura preselettiva finendo per collocarsi bene oltre il limite minimo – logico e ragionevole – della semplice sufficienza (6/10 pari a 18/30).

A questo punto ci si chiede: se la procedura preselettiva non è una prova concorsuale, nel senso che non è finalizzata alla valutazione della preparazione e della professionalità dei candidati, ma è solo uno strumento di mero snellimento della procedura concorsuale, volto a fungere da filtro per far accedere alle prove d'esame solo i candidati in possesso di cognizioni di base sufficienti, tant'è che l'esito della procedura preselettiva serve solo ad accedere al concorso vero e proprio e non contribuisce a formulare il punteggio finale in graduatoria, che senso ha, in quest'ottica, prevedere nel Bando una soglia minima così elevata, ovvero in alcuni casi schizofrenicamente bassissima, quando allo scopo è

assolutamente bastevole il raggiungimento della votazione pari alla sufficienza (6/10)?!

#### DOMANDA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Nelle more della definizione nel merito del giudizio, i ricorrenti rischiano di subire danni gravi ed irreparabili.

Invero, il pregiudizio grave e irreparabile è in re ipsa, tenuto conto che, a giorni, si svolgeranno le prove scritte della procedura selettiva.

È evidente, quindi, che la procedura sta proseguendo speditamente e con tempi tali da non consentire, prima dello svolgimento delle prove scritte, la definizione nel merito del presente giudizio.

Al fine di evitare ai ricorrenti di subire un pregiudizio imminente, grave e certamente irreparabile, stante che non potrebbero più prendere parte alla procedura de quo, si rende necessaria la sospensione dei provvedimenti impugnati e/o la concessione di una misura cautelare che li tuteli nelle more della definizione nel merito del presente giudizio.

Si chiede pertanto la sospensione della prova preselettiva e di tutti gli atti della procedura fin'ora posti in essere, ivi compresi i giudizi di non idoneità dei ricorrenti alla partecipazione alle prove scritte, con la conseguente ammissione degli stessi con riserva alle successive fasi del concorso, ed in specie alle prove scritte di prossimo svolgimento.

Si invoca pertanto l'adozione della misura cautelare più adeguata ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito, anche mercé l'adozione di un'ordinanza propulsiva che obblighi l'amministrazione ad ammettere con riserva i ricorrenti alle prove scritte.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato è viene versato in misura di € 325/00 in quanto attinente a pubblico impiego.

Pertanto, per quanto sopra esposto si rassegnano le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, annullare previa sospensione ed adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, i provvedimenti impugnati in epigrafe meglio specificati, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese onorari e competenze del presente giudizio.

Avv. Salvatore M.A. Spataro

Avv. Dino Caudullo

